



CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 23 maggio 2008 (30.05)  
(OR. en)

9722/08

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2007/0129(COD)

---

---

SOC 302  
CODEC 628

## RELAZIONE

del: Gruppo "Questioni sociali"

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti

n. prop. Com: 11519/07 SOC 273 CODEC 760 - COM(2007) 376 defin.

Oggetto: **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale**  
**- Orientamento generale**

## I. INTRODUZIONE

1. Il 29 aprile 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 883/2004<sup>1</sup> relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (di seguito, "regolamento di base") che modernizza e semplifica il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell'Unione europea e che è inteso a sostituire il regolamento (CEE) n. 1408/71<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 166 del 30.4.2004, rettifica GU L 200 del 7.6.2004.

<sup>2</sup> Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1992/2006 (GU L 392 del 30.12.2006, pag. 1).

2. Il regolamento di base contiene degli allegati relativi a disposizioni per i singoli Stati membri. Il contenuto di alcuni di questi allegati non era ancora stato determinato all'atto dell'adozione del regolamento.
3. Il regolamento di base prevede che il contenuto degli allegati II (disposizioni di convenzioni mantenute in vigore), X (prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo), e XI<sup>3</sup> (disposizioni speciali per l'applicazione della legislazione degli Stati membri) lasciato vuoto, dovesse essere determinato prima della data di applicazione del regolamento stesso. Occorre inoltre adeguare alcuni allegati per tener conto delle esigenze degli Stati diventati membri dell'Unione europea dopo l'adozione del regolamento, nonché dell'evoluzione recente in altri Stati membri. E' questo lo scopo della proposta che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004, presentata dalla Commissione il 3 luglio 2007.
4. Le basi giuridiche proposte sono gli articoli 42 e 308 del trattato; il Consiglio deve pertanto deliberare all'unanimità secondo la procedura di codecisione con il Parlamento europeo.
5. Il Parlamento europeo non ha ancora espresso il suo parere.
6. Dato l'oggetto, il regolamento si applicherà anche allo Spazio economico europeo.
7. Nella riunione del 5-6 maggio 2008, il gruppo "Questioni sociali" ha raggiunto un accordo molto ampio sul testo del progetto di regolamento.
8. Tutte le delegazioni hanno mantenuto riserve linguistiche in attesa di disporre del testo nelle rispettive versioni linguistiche.

---

<sup>3</sup> L'allegato XI è stato altresì oggetto di una proposta separata della Commissione, che è stata esaminata in parallelo alla proposta di regolamento che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.

## **II. QUESTIONE IN SOSPESO RELATIVA ALL'ALLEGATO XI:**

La delegazione tedesca ha mantenuto una riserva d'esame sul punto "[...] GERMANIA" nell'allegato XI (punto 10.2 dell'allegato del progetto di regolamento).

Questa delegazione aveva chiesto di aggiungere la seguente una nuova voce nell'allegato: "*Il presente regolamento non si applica alle prestazioni corrisposte in base alla legislazione a livello di Länder per i disabili, e in particolare per i ciechi.*" Le altre delegazioni, la Commissione e il servizio giuridico del Consiglio non hanno potuto accettare la proposta, ritenendo che tali prestazioni regionali rientrassero nel campo d'applicazione del regolamento di base.

## **III. CONCLUSIONE**

In attesa di ricevere il parere del Parlamento europeo in prima lettura, si invita il comitato dei Rappresentanti permanenti a risolvere la questione rimasta in sospeso per spianare la strada al Consiglio al fine di raggiungere un orientamento generale sul testo del progetto di regolamento, figurante nell'allegato I, fatta salva l'intesa di cui alla nota esplicativa che figura nell'allegato II. L'allegato III contiene un progetto di dichiarazione da mettere a verbale del Consiglio.

Progetto di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale**

**(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dispone che il contenuto degli allegati II e X debba essere determinato prima della data della sua applicazione.
- (2) Occorre inoltre adeguare alcuni allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 per tenere conto delle esigenze degli Stati diventati membri dell'Unione europea dopo l'adozione del regolamento, nonché dell'evoluzione recente in altri Stati membri.

- (3) Il regolamento (CE) n. 883/2004 dispone che il regolamento stesso si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione. È dunque necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.
- (4) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 883/2004,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il Presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

ALLEGATO

1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

1. Nella parte I (anticipi sugli assegni alimentari):

a) Il punto "A. BELGIO" diventa [...] BELGIO.

abis) dopo il punto "[...] BELGIO" è inserito il punto seguente:

"[...] BULGARIA

Assegni alimentari versati dallo Stato ai sensi dell'articolo 92 del codice della famiglia.";

b) i punti "B. DANIMARCA", "C. GERMANIA" diventano "[...] DANIMARCA", "[...] GERMANIA"

c) dopo il punto "[...] GERMANIA" sono inseriti i punti seguenti:

"ESTONIA"

Assegni alimentari ai sensi della legge sugli aiuti per il mantenimento del 21 febbraio 2007"

"SPAGNA"

Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi del regio decreto 1618/2007 del 7 dicembre 2007";

d) il punto "D. FRANCIA" diventa "[...] FRANCIA";

e) dopo il punto "[...] FRANCIA" sono inseriti i punti seguenti:

"[...] LITUANIA"

Assegni del fondo per gli alimenti dei minori ai sensi della legge su detto fondo";

"[...] LUSSEMBURGO"

Anticipi e recupero degli assegni alimentari ai sensi della legge del 26 luglio 1980.";

f) il punto "E. AUSTRIA" diventa "[...] AUSTRIA";

g) dopo il punto "[...] AUSTRIA" è inserito il punto seguente:

"[...] POLONIA"

Prestazioni del fondo per gli assegni alimentari ai sensi della legge sull'assistenza alle persone beneficiarie di assegni alimentari";

h) il punto "F. PORTOGALLO" diventa "[...] PORTOGALLO";

i) dopo il punto "[...] PORTOGALLO" sono inseriti i punti seguenti:

"[...] SLOVENIA"

Sostituzione degli assegni alimentari ai sensi della legge relativa al Fondo pubblico garanzia per gli alimenti della Repubblica di Slovenia del 25 luglio 2006.

[...] SLOVACCHIA

Assegno alimentare di sostituzione ai sensi della legge n. 452/2004 relativa all'assegno alimentare di sostituzione e successive modifiche.";

- j) i punti "G. FINLANDIA" e "H. SVEZIA" diventano "[...] FINLANDIA" e "[...] SVEZIA".

2. Nella parte II (assegni speciali di nascita e adozione):

- a) dopo il punto "A. BELGIO", sono inseriti i punti seguenti:

"[...] BULGARIA

Assegno forfettario di maternità (legge sugli assegni familiari per i figli).

[...] REPUBBLICA CECA

Assegno di nascita.

[...] ESTONIA

- a) Assegno di nascita;  
b) assegno di adozione.";

- b) i punti "B. SPAGNA" e "C. FRANCIA" diventano "[...] SPAGNA" e "[...] FRANCIA";

- bbis) il punto "[...] SPAGNA" è così modificato:

"[...] SPAGNA

Assegni di natalità o di adozione una tantum";

c) dopo il punto "[...] FRANCIA" sono inseriti i punti seguenti:

"[...] LETTONIA

- a) Assegno di nascita;
- b) assegno di adozione.

[...] LITUANIA

Assegno forfettario per figlio.";

d) il punto "D. LUSSEMBURGO" diventa "[...] LUSSEMBURGO";

e) dopo il punto "[...] LUSSEMBURGO" sono inseriti i punti seguenti:

"[...] UNGHERIA"

Assegno di maternità.

[...] POLONIA

Assegno unico di nascita (legge sulle prestazioni familiari).

[...] ROMANIA

- a) Assegno di nascita.
- b) Corredi per neonati

[...] SLOVENIA

Assegno di nascita.

[...] SLOVACCHIA

- a) Assegno di nascita;
- b) integrazione dell'assegno di nascita."

f) il punto "E. FINLANDIA" diventa "[...] FINLANDIA".

(2) L'allegato II del regolamento (CE) n. 883/2004 è sostituito dal testo seguente:

"ALLEGATO II"

**DISPOSIZIONI DI CONVENZIONI MANTENUTE IN VIGORE E, SE DEL CASO,  
LIMITATE ALLE PERSONE CUI SI APPLICANO**

(Articolo 8, paragrafo 1)

**Osservazioni di carattere generale**

Occorre osservare che le disposizioni delle convenzioni bilaterali che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e che sono mantenute in vigore tra gli Stati membri non sono elencate nell'allegato. Ciò comprende gli obblighi tra Stati membri derivanti dalle convenzioni che, ad esempio, contengono disposizioni relative al cumulo dei periodi di assicurazione maturati in un paese terzo.

Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili

[...] BELGIO – GERMANIA

Articoli 3 e 4 del protocollo finale, del 7 dicembre 1957, della convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati in talune regioni frontaliere prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale).

[...] BELGIO - LUSSEMBURGO

Convenzione del 24 marzo 1994 sulla sicurezza sociale per i lavoratori frontalieri (relativa ai rimborsi forfettari complementari).

[...] BULGARIA – GERMANIA

Articolo 28, paragrafo 1, lettera b) della convenzione sulla sicurezza sociale del 17 dicembre 1997 (mantenimento delle convenzioni concluse tra la Bulgaria e l'ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996).

[...] BULGARIA – AUSTRIA

Articolo 38, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 aprile 2005 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

[...] BULGARIA – SLOVENIA

Articolo 32, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 18 dicembre 1957 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 31 dicembre 1957).

[...] REPUBBLICA CECA – GERMANIA

Articolo 39, paragrafo 1, lettere b) e c) della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 luglio 2001 (mantenimento della convenzione conclusa tra l'ex Repubblica cecoslovacca e l'ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996; calcolo dei periodi di assicurazione maturati in uno degli Stati contraenti per le persone che già beneficiavano di una pensione per tali periodi al 1° settembre 2002 dall'altro Stato contraente, pur risiedendo nel suo territorio).

[...] REPUBBLICA CECA – CIPRO

Articolo 32, paragrafo 4, della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 gennaio 1999 (che stabilisce la competenza per il calcolo dei periodi di attività completati nel quadro della relativa convenzione del 1976); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

[...] REPUBBLICA CECA – LUSSEMBURGO

Articolo 52, paragrafo 8, della convenzione sulla sicurezza sociale del 17 novembre 2000 (calcolo dei periodi d'assicurazione pensionistica per i rifugiati politici).

[...] REPUBBLICA CECA – AUSTRIA

Articolo 32, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 luglio 1999 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

[...] REPUBBLICA CECA – SLOVACCHIA

Articoli 12, 20 e 33 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 ottobre 1992 (l'articolo 12 stabilisce la competenza per l'assegnazione di prestazioni ai superstiti; l'articolo 20 stabilisce la competenza per il calcolo dei periodi di assicurazione maturati fino al giorno della dissoluzione della Repubblica federale cecoslovacca; l'articolo 33 stabilisce la competenza per il pagamento delle pensioni concesse fino al giorno della dissoluzione della Repubblica federale cecoslovacca).

[...] DANIMARCA – FINLANDIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003, riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico.

[...] DANIMARCA – SVEZIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003, riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico.

[...] GERMANIA – SPAGNA

Articolo 45, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 dicembre 1973 (rappresentanza tramite autorità diplomatiche e consolari).

[...] GERMANIA – FRANCIA

- a) Accordo complementare n. 4 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955 (calcolo dei periodi di assicurazioni maturati tra il 1° luglio 1940 e il 30 giugno 1950);
- b) titolo I della clausola addizionale n. 2 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima dell'8 maggio 1945);

- c) punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 10 luglio 1950 della convenzione generale della stessa data (disposizioni amministrative);
- d) titoli II, III e IV dell'accordo del 20 dicembre 1963 (sicurezza sociale nella Saar).

[...] GERMANIA – LUSSEMBURGO

Articoli 4, 5, 6 e 7 della convenzione dell'11 luglio 1959 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati tra settembre 1940 e giugno 1946).

[...] GERMANIA – UNGHERIA

Articolo 40, paragrafo 1, lettera b) della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 maggio 1998 (mantenimento della convenzione conclusa tra l'ex Repubblica democratica tedesca e l'Ungheria per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996).

[...] GERMANIA – PAESI BASSI

Articoli 2 e 3 dell'accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 (regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi tra il 13 maggio 1940 e il 1° settembre 1945).

[...] GERMANIA – AUSTRIA

- a) L'articolo 1, paragrafo 5 e l'articolo 8 della convenzione sull'assicurazione contro la disoccupazione del 19 luglio 1978 e l'articolo 10 del protocollo finale di detta convenzione (concessione di indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri da parte del precedente Stato di occupazione) continuano ad applicarsi alle persone che abbiano esercitato un'attività come lavoratore frontaliere al 1° gennaio 2005 o prima di tale data e diventino disoccupati prima del 1° gennaio 2011;
- b) articolo 14, paragrafo 2, lettere g), h), i) e j) della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 ottobre 1995 (determinazione delle competenze tra i due paesi per i casi di assicurazione pregressa e i periodi di assicurazione acquisiti); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

[...] GERMANIA – POLONIA

- a) Convenzione del 9 ottobre 1975 sulle prestazioni di vecchiaia e in caso di infortunio sul lavoro, alle condizioni e nell'ambito definiti dall'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 dicembre 1990 (mantenimento dello status giuridico, ai sensi della convenzione del 1975, delle persone che avevano fissato la propria residenza sul territorio della Germania o della Polonia prima del 1° gennaio 1991 e che vi risiedono tuttora).
- b) Articolo 27, paragrafo 5, e articolo 28, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 dicembre 1990 (mantenimento del diritto a una pensione versata ai sensi della convenzione del 1957 conclusa tra l'ex Repubblica democratica tedesca e la Polonia; calcolo dei periodi assicurativi maturati dai dipendenti polacchi ai sensi della convenzione del 1988 conclusa tra l'ex Repubblica democratica tedesca e la Polonia).

[...] GERMANIA – ROMANIA

Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 aprile 2005 (mantenimento della convenzione conclusa tra l'ex Repubblica democratica tedesca e la Romania per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996).

[...] GERMANIA – SLOVENIA

Articolo 42 della convenzione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1997 (regolamento dei diritti acquisiti prima del 1° gennaio 1956 nel quadro del regime di sicurezza sociale dell'altro Stato contraente); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

[...] GERMANIA – SLOVACCHIA

Articolo 29, paragrafo 1, primo e terzo comma, dell'accordo del 12 settembre 2002 (mantenimento della convenzione conclusa tra l'ex Repubblica cecoslovacca e l'ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996; calcolo dei periodi assicurativi maturati in uno degli Stati contraenti per le persone che già beneficiavano di una pensione per tali periodi al 1° dicembre 2003 dall'altro Stato contraente, pur risiedendo nel suo territorio).

[...] GERMANIA – REGNO UNITO

- a) Articolo 7, paragrafi 5 e 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960 (legislazione applicabile ai dipendenti civili delle forze armate);
- b) articolo 5, paragrafi 5 e 6 della convenzione sull'assicurazione contro la disoccupazione del 20 aprile 1960 (legislazione applicabile ai dipendenti civili delle forze armate).

[...] IRLANDA – REGNO UNITO

Articolo 19, paragrafo 2 dell'accordo del 14 dicembre 2004 sulla sicurezza sociale (concernente il trasferimento e il calcolo di taluni crediti maturati per invalidità).

[...] SPAGNA – PORTOGALLO

Articolo 22 della convenzione generale dell'11 giugno 1969 (esportazione delle indennità di disoccupazione). Questa voce sarà valida per due anni dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.

[...] ITALIA – SLOVENIA

- a) Accordo sul regolamento delle obbligazioni reciproche in materia di assicurazione sociale, con riferimento al punto 7 dell'allegato XIV del trattato di pace (concluso con scambio di note il 5 febbraio 1959) (calcolo dei periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.
- b) articolo 45, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 luglio 1997 relativa all'ex zona B del Territorio libero di Trieste (calcolo dei periodi assicurativi maturati prima del 5 ottobre 1956); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

[...] LUSSEMBURGO – PORTOGALLO

Accordo del 10 marzo 1997 (sul riconoscimento delle decisioni adottate delle istituzioni in una parte contraente sullo stato di invalidità dei richiedenti pensione alle istituzioni nell'altra parte contraente).

[...] LUSSEMBURGO – SLOVACCHIA

Articolo 50, paragrafo 5, della convenzione sulla sicurezza sociale del 23 maggio 2002 (calcolo dei periodi d'assicurazione pensionistica per i rifugiati politici).

[...] UNGHERIA – AUSTRIA

Articolo 36, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 31 marzo 1999 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

[...] UNGHERIA – SLOVENIA

Articolo 31 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 ottobre 1957 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 1° gennaio 1956); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

[...] UNGHERIA – SLOVACCHIA

Articolo 34, paragrafo 1, della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 gennaio 1959 (l'articolo 34, paragrafo 1, della convenzione stabilisce che i periodi di assicurazione maturati prima del giorno della firma della convenzione corrispondono ai periodi di assicurazione dello Stato contraente sul cui territorio l'avente diritto aveva la sua residenza); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

[...] AUSTRIA – POLONIA

Articolo 33, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 settembre 1998 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

[...] AUSTRIA – ROMANIA

Articolo 37, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 ottobre 2005 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

[...] AUSTRIA – SLOVENIA

Articolo 37 della convenzione sulla sicurezza sociale del 10 marzo 1997 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 1° gennaio 1956); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

[...] AUSTRIA – SLOVACCHIA

Articolo 34, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 dicembre 2001 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

[...] PORTOGALLO – REGNO UNITO

[soppressa]

[...] FINLANDIA-SVEZIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico.)

3) L'allegato III del regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

1. Dopo la voce "DANIMARCA", è inserita la voce "ESTONIA" .
2. La voce "IRLANDA", viene dopo "ESTONIA" e prima di "SPAGNA".
3. Dopo la voce [...] "SPAGNA" sono inserite le voci seguenti:

"ITALIA  
LITUANIA  
UNGHERIA".

4) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

1. Dopo la voce "BELGIO", sono inserite le voci seguenti:

"BULGARIA  
REPUBBLICA CECA".

2. La voce "ITALIA" è soppressa.
3. Dopo la voce "FRANCIA" è inserita la voce "CIPRO".
4. Dopo la voce "LUSSEMBURGO" è inserita la voce "UNGHERIA".
5. Dopo la voce "AUSTRIA" sono inserite le voci seguenti:

"POLONIA  
SLOVENIA".

5) L'allegato VI del regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

1. All'inizio dell'allegato sono aggiunti i punti seguenti:

"[...] REPUBBLICA CECA"

Pensione di invalidità completa assegnata alle persone la cui invalidità totale è sopravvenuta prima dell'età di diciotto anni e che non erano assicurate per il periodo necessario (articolo 42 della legge n. 155/1995 sull'assicurazione pensione).

[...] ESTONIA

- a) Pensioni di invalidità assegnate prima del 1° aprile 2000 ai sensi della legge sugli assegni di Stato e che sono mantenute ai sensi della legge sull'assicurazione pensione nazionale;
- b) pensioni nazionali di invalidità assegnate ai sensi della legge sull'assicurazione pensione nazionale;
- c) pensioni di invalidità assegnate ai sensi della legge sul servizio nelle forze armate, della legge sui servizi di polizia, della legge sulla procura, della legge sullo statuto dei magistrati, della legge sui salari, le pensioni e altre prestazioni sociali dei membri del Riigikogu e della legge sulle indennità ufficiali del presidente della repubblica."

2. I punti "A. GRECIA" e "B. IRLANDA", diventano "[...] IRLANDA" e "[...] GRECIA".

3. La voce [...] "IRLANDA" è così modificata:

"Legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 2, capitolo 17".

4. Dopo il punto "[...] GRECIA", è inserito il punto seguente:

"[...] LETTONIA

Pensioni di invalidità (terzo gruppo) ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2 della legge del 1° gennaio 1996 sulle pensioni di Stato."

5. Il punto "[...] FINLANDIA" è così modificato:

Pensioni nazionali alle persone che hanno disabilità dalla nascita o dall'infanzia (legge nazionale sulle pensioni 568/2007);

Pensioni di invalidità determinate ai sensi delle disposizioni transitorie e concesse anteriormente al 1° gennaio 1994 (legge attuativa della legge nazionale sulle pensioni, 569/2007).

6. I punti "D. SVEZIA" e "E. REGNO UNITO" diventano "[...] SVEZIA" e "[...] REGNO UNITO".

- 6) L'allegato VII del regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

1. Nelle tabelle intitolate "BELGIO" e "FRANCIA", le righe relative al Lussemburgo sono soppresse.
2. La tabella intitolata "LUSSEMBURGO" è soppressa.

- 7) La parte 2 dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 883/2004 è modificata come segue:

1. All'inizio della parte 2 sono aggiunti i punti seguenti:

"[...] BULGARIA"

Pensioni di vecchiaia dell'assicurazione pensione complementare obbligatoria, ai sensi della parte II, titolo II, del codice dell'assicurazione sociale."

"[...] ESTONIA"

Regime per pensione di vecchiaia tramite accantonamento obbligatorio."

2. I punti "N. FRANCIA", "O. LETTONIA", "P. UNGHERIA", diventano "[...] FRANCIA", "[...] LETTONIA", "[...] UNGHERIA".

3. Sotto il punto [...] AUSTRIA è aggiunta la voce seguente:
  - 7) Benefici ai sensi dello statuto dell'ente previdenziale dell'ordine federale dei contabili e dei consulenti fiscali nel quadro della legge austriaca sui contabili e i consulenti fiscali (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).
4. Il punto "R. POLONIA", diventa "[...] POLONIA":
5. I punti "S. SLOVENIA", "T. SLOVACCHIA", "U. SVEZIA" e "V. REGNO UNITO", diventano "[...] SLOVENIA", "[...] SLOVACCHIA", "[...] SVEZIA" e "[...] REGNO UNITO".
- 8) L'allegato IX del regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:
  1. Nella parte I:
    - a) La voce "IRLANDA" viene dopo "DANIMARCA" e prima di "GRECIA"
    - abis) dopo il punto "[...] FRANCIA", è inserito il punto seguente:

"[...] LETTONIA  
Pensioni di invalidità (terzo gruppo) ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2 della legge del 1° gennaio 1996 sulle pensioni di Stato.";
    - b) il punto "G. PAESI BASSI" diventa "[...] PAESI BASSI" e vi è aggiunta la voce seguente:

"La legge del 10 novembre 2005 relativa al lavoro e al reddito secondo la capacità di lavoro (WIA)";

- c) Il punto "[...] FINLANDIA" è così modificato

"Pensioni nazionali delle persone che hanno disabilità dalla nascita o dall'infanzia (legge nazionale sulle pensioni 568/2007);

Pensioni nazionali e pensioni per i coniugi determinate ai sensi delle disposizioni transitorie e concesse anteriormente al 1° gennaio 1994 (legge attuativa della legge nazionale sulle pensioni 569/2007).

L'importo supplementare della pensione per i minori al momento del calcolo delle prestazioni autonome in base alla legge nazionale sulle pensioni (legge nazionale sulle pensioni 568/2007)".

- d) il testo del punto "[...] SVEZIA" è sostituito dal seguente:

"L'indennità di malattia e l'indennità di attività correlate al reddito (legge 1962:381).

La pensione garantita e l'indennità garantita che hanno sostituito le pensioni statali complete previste dalla legislazione sulla pensione statale applicata prima del 1° gennaio 1993 e la pensione statale completa assegnata ai sensi delle disposizioni di legge transitorie applicabili da questa data."

2. Nella parte II:

- a) dopo il punto "[...] ITALIA" sono inseriti i punti seguenti:

"[...] LETTONIA"

La pensione spettante ai superstiti calcolata sulla base di periodi di assicurazione supposti (articolo 23, paragrafo 8 della legge del 1° gennaio 1996 sulle pensioni di Stato).

[...] LITUANIA

- a) Le pensioni di inabilità al lavoro dell'assicurazione sociale dello Stato, versate ai sensi della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato;
  - b) le pensioni del regime di assicurazione sociale dello Stato versate ai superstiti e agli orfani, calcolate sulla base della pensione per inabilità al lavoro di cui fruiva il defunto in applicazione della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato.";
- b) il punto "D. LUSSEMBURGO" diventa "[...] LUSSEMBURGO";
- c) Dopo il punto "[...] LUSSEMBURGO" è inserito il punto seguente:

"[...] SLOVACCHIA

- a) Le pensioni di invalidità e le pensioni spettanti ai superstiti che ne derivano;
  - b) la pensione di invalidità di una persona diventata invalida quando era nella situazione di figlio a carico e che è sempre considerata come avente maturato il periodo di assicurazione richiesto (articolo 70, paragrafo 2, articolo 72, paragrafo 3 e articolo 73, paragrafi 3 e 4 della legge n. 461/2003 sull'assicurazione sociale, modificata).";
- d) i punti "E. FINLANDIA" e "F. SVEZIA", diventano "[...] FINLANDIA" e "[...] SVEZIA".

3. Nella parte III la voce "La convenzione nordica, del 15 giugno 1992, sulla sicurezza sociale" è sostituita dalla seguente:

"La convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003."

(9) Il testo dell'allegato X del regolamento (CE) n. 883/2004 è sostituito dal seguente testo:

“ALLEGATO X

**PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO A CARATTERE NON CONTRIBUTIVO**

(Articolo 70, paragrafo 2, lettera c))

[...] BELGIO

- a) Assegno sostitutivo dei redditi (legge del 27 febbraio 1987);
- b) reddito garantito agli anziani (legge del 22 marzo 2001).

[...] BULGARIA

Pensione sociale di vecchiaia (articolo 89 del Codice della sicurezza sociale).

[...] REPUBBLICA CECA

Assegno sociale (legge n. 117/1995 Coll. relativa al sostegno sociale statale).

[...] DANIMARCA

Spese di alloggio ai pensionati (legge sull'aiuto individuale codificata con legge n. 204 del 29 marzo 1995).

[...] GERMANIA

- a) Reddito minimo di sussistenza per persone anziane e per persone con una capacità limitata di sopperire ai loro bisogni (capitolo 4 del libro XII del codice sociale).
- b) Prestazioni assicurative di base per persone in cerca di lavoro, destinate a garantire il loro sostentamento, a meno che, in riferimento a tali prestazioni, non siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità ad un supplemento temporaneo susseguente alla ricezione delle prestazioni di disoccupazione (articolo 24, paragrafo 1 del libro II del codice sociale).

[...] ESTONIA

- a) Assegno per adulti con disabilità (legge del 27 gennaio 1999 relativa alle prestazioni sociali per le persone con disabilità);
- b) indennità di disoccupazione (legge del 29 settembre 2005 sui servizi e il sostegno al mercato del lavoro).

[...] IRLANDA

- a) Indennità per le persone in cerca d'occupazione (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 2);
- b) pensione statale (non contributiva) (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 4);
- c) pensione al coniuge superstite (non contributiva) (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 6);
- d) assegno d'invalidità (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 10);
- e) assegno di mobilità (legge del 1970 sulla salute, articolo 61);
- f) pensione a favore dei ciechi (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 5).

[...] GRECIA

Prestazioni speciali per le persone anziane (legge 1296/82).

[...] SPAGNA

- a) Reddito minimo garantito (legge n. 13/82 del 7 aprile 1982);
- b) prestazioni assistenziali in denaro alle persone anziane e agli invalidi inabili al lavoro (decreto reale n. 2620/81 del 24 luglio 1981);
- c)
  - i) pensioni di invalidità e di vecchiaia, di tipo non contributivo, di cui all'articolo 38, paragrafo 1 del testo consolidato della legge generale sulla sicurezza sociale, approvato con decreto reale legislativo n. 1/1994 del 20 giugno 1994; e
  - ii) prestazioni che integrano suddette pensioni, di cui alle norme delle Comunità autonome, qualora dette integrazioni garantiscono un reddito di sussistenza in considerazione della situazione economica e sociale delle Comunità autonome in questione;

- d) assegni di mobilità e di compensazione delle spese di trasporto (legge n. 13/1982 del 7 aprile 1982).

[...] FRANCIA

- a) Assegno supplementare del:
  - i) Fondo speciale invalidità e
  - ii) del Fondo di solidarietà vecchiaia in base ai diritti acquisiti (legge del 30 giugno 1956, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale);
- b) assegno per adulti disabili (legge del 30 giugno 1975, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale);
- c) assegno speciale (legge del 10 luglio 1952, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale) in base ai diritti acquisiti;
- d) assegno di vecchiaia di solidarietà (ordinanza del 24 giugno 2004, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale) al 1° gennaio 2006.

[...] ITALIA

- a) Pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (legge n. 153 del 30 aprile 1969);
- b) pensioni, assegni e indennità per i mutilati e invalidi civili (leggi n. 118 del 30 marzo 1974, n. 18 dell'11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988);
- c) pensioni, assegni e indennità per i sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);
- d) pensioni, assegni e indennità per i ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);
- e) integrazione della pensione minima (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell'11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990);
- f) integrazione dell'assegno di invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984).
- g) assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995).
- h) maggiorazione sociale (articolo 1, commi 1 e 12 della legge n. 544 del 29 dicembre 1988 e successive modifiche).

[...] CIPRO

- a) Pensione sociale (legge sulla pensione sociale 25 (I)/95 del 1995, modificata);
- b) assegno per disabili motori gravi (decisioni del Consiglio dei ministri n. 38210 del 16 ottobre 1992, n. 41370 del 1° agosto 1994, n. 46183 dell'11 giugno 1997 e n. 53675 del 16 maggio 2001);
- c) assegno speciale per i ciechi (legge sugli assegni speciali 77 (I)/96 del 1996, modificata).

[...] LETTONIA

- a) Prestazioni statali di sicurezza sociale (legge sulle prestazioni sociali statali del 1° gennaio 2003);
- b) indennità per spese di trasporto per le persone disabili a mobilità ridotta (legge sulle prestazioni sociali statali del 1° gennaio 2003).

[...] LITUANIA

- a) Pensione sociale (legge sulle prestazioni sociali statali del 2005, articolo 5);
- b) indennità di assistenza (legge sulle prestazioni sociali statali del 2005, articolo 15);
- c) indennità speciale di trasporto per le persone disabili con problemi di mobilità (legge sulle indennità di trasporto del 2000, articolo 7).

[...] LUSSEMBURGO

Reddito per persone con disabilità grave (articolo 1, paragrafo 2 della legge del 12 settembre 2003), ad eccezione delle persone riconosciute come lavoratori disabili e occupate nel mercato del lavoro normale o in un laboratorio protetto.

[...] UNGHERIA

- a) Pensione di invalidità (decreto n. 83/1987 (XII 27) del Consiglio dei ministri sulle pensioni di invalidità);
- b) assegno di vecchiaia di carattere non contributivo (legge III del 1993 sull'amministrazione sociale e le prestazioni sociali);
- c) indennità di trasporto (decreto del governo n. 164/1995 (XII 27) sulle indennità di trasporto per persone gravemente disabili).

[...] MALTA

- a) Assegno supplementare (articolo 73 della legge sulla sicurezza sociale del 1987, cap. 318);
- b) pensione di vecchiaia (legge sulla sicurezza sociale del 1987, cap. 318).

[...] PAESI BASSI

- a) Legge sull'assistenza ai giovani disabili del 24 aprile 1997 (Wajong);
- b) legge sulle prestazioni complementari del 6 novembre 1986 (TW).

[...] AUSTRIA

Integrazione compensativa (legge federale del 9 settembre 1955 sull'assicurazione sociale generale (ASVG), legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per le persone occupate nei settori dell'industria e del commercio (GSVG) e legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per gli agricoltori (BSVG).

[...] POLONIA

Pensione sociale (legge del 27 giugno 2003 sulla pensione sociale).

[...] PORTOGALLO

- a) Pensione sociale non contributiva di vecchiaia e invalidità (decreto legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980);
- b) pensione non contributiva spettante al coniuge superstite (decreto regolamentare n. 52/81 dell'11 novembre 1981).
- c) supplemento di solidarietà per gli anziani (decreto legge n. 232/2005 del 29 dicembre 2005, modificato dal decreto legge n. 236/2006 dell'11 dicembre 2006).

[...] ROMANIA

(soppresso)

[...] SLOVENIA

- a) Pensione statale (legge del 23 dicembre 1999 sulle pensioni e l'assicurazione invalidità);
- b) integrazione del reddito per i pensionati (legge del 23 dicembre 1999 sulle pensioni e l'assicurazione invalidità);
- c) assegno di sussistenza (legge del 23 dicembre 1999 sulle pensioni e l'assicurazione invalidità).

[...] SLOVACCHIA

- a) Adeguamento delle pensioni che costituiscono l'unica fonte di reddito, concesso anteriormente al 1° gennaio 2004;
- b) pensione sociale assegnata anteriormente al 1° gennaio 2004.

[...] FINLANDIA

- a) Indennità di alloggio per pensionati (legge sull'indennità di alloggio per pensionati, 571/2007);
- b) sostegno del mercato del lavoro (legge sull'indennità di disoccupazione 1290/2002);
- c) assistenza speciale a favore degli immigrati (legge sull'assistenza speciale a favore degli immigrati, 1192/2002).

[...] SVEZIA

- a) Indennità di alloggio per pensionati (legge 2001: 761);
- b) assegno di sussistenza per le persone anziane (legge 2001: 853).

[...] REGNO UNITO

- a) Credito di pensione statale (legge del 2002 sul credito di pensione statale e legge del 2002 (Irlanda del nord) sul credito di pensione statale);
- b) assegni per persone in cerca di impiego basati sul reddito (legge del 1995 sulle persone in cerca di impiego e legge del 1995 (Irlanda del nord) sulle persone in cerca di impiego);
- c) complemento di reddito (legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del nord) sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale);
- d) componente mobilità dell'assegno di sussistenza per disabili (legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del nord) sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale).".

10) L'allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

1. Il punto "A. BELGIO" diventa [...] BELGIO.

1bis. Dopo il punto "[...] BELGIO" sono inseriti i punti seguenti:

"[...] BULGARIA"

L'articolo 33, paragrafo 1 della legge bulgara relativa all'assicurazione malattia si applica a tutte le persone per le quali lo Stato membro competente è la Bulgaria ai sensi del titolo III, capitolo 1, del presente regolamento."

"[...] REPUBBLICA CECA"

Ai fini della definizione di familiare ai sensi dell'articolo 1, lettera i) per coniuge si intende anche il partner registrato quale definito dalla legge n. 115/2006 Coll. sulle unioni registrate."<sup>4</sup>

2. I punti "[...]" "C. DANIMARCA", "D. GERMANIA", "E. ESTONIA", "F. GRECIA", "G. SPAGNA", "H. FRANCIA", "I. IRLANDA", "J. ITALIA", "K. CIPRO", "L. LETTONIA", "M. LITUANIA", "N. LUSSEMBURGO", "O. UNGHERIA", diventano "[...]", "[...] DANIMARCA", "[...] GERMANIA<sup>5</sup>", "[...] ESTONIA", "[...] IRLANDA", "[...] GRECIA", "[...] SPAGNA", "[...] FRANCIA", "[...] ITALIA", "[...] CIPRO", "[...] LETTONIA", "[...] LITUANIA", "[...] LUSSEMBURGO", "[...] UNGHERIA", [...].

---

<sup>4</sup> Cfr. nota esplicativa figurante nell'allegato II.

<sup>5</sup> La richiesta di DE di aggiungere una nuova voce ("*Il presente regolamento non si applica alle prestazioni corrisposte in base alla legislazione a livello di Länder per i disabili, e in particolare per i ciechi.*") non è stata accettata dalle altre delegazioni, dalla Commissione né dal servizio giuridico del Consiglio. DE ha formulato una riserva d'esame.

3. Al punto "[...] MALTA è aggiunta la voce seguente:

"Disposizioni speciali per i dipendenti pubblici:

- a) Esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli 49 e 60 del presente regolamento, le persone occupate nel quadro della legge sulle forze armate (capitolo 220 della Costituzione di Malta), della legge sulla polizia (capitolo 164 della Costituzione di Malta) e della legge sulle carceri (capitolo 260 della Costituzione di Malta) beneficiano di un trattamento uguale a quello dei funzionari.
- b) Le pensioni dovute ai sensi delle leggi di cui sopra e dell'ordinanza sulle pensioni (capitolo 93 della Costituzione di Malta) sono considerate, esclusivamente ai fini dell'articolo 1, lettera e) del presente regolamento, "regimi speciali per funzionari".<sup>6</sup>

4. I punti "Q. PAESI BASSI", "R. AUSTRIA", "S. POLONIA", "T. PORTOGALLO" diventano "[...] PAESI BASSI", "[...] AUSTRIA", "[...] POLONIA", "[...] PORTOGALLO".

4bis Al punto "[...] PAESI BASSI", "Assicurazione malattia"

i) il punto 1, lettera a), punto ii), è così modificato:

"ii) se non già inclusi al punto i), i familiari del personale militare attivo residenti in un altro Stato membro e le persone residenti in un altro Stato membro che, ai sensi del regolamento, hanno diritto all'assistenza sanitaria nello Stato di residenza quando i costi di tale assistenza sono a carico dei Paesi Bassi."

---

<sup>6</sup> Progetto di dichiarazione comune del Governo di Malta e della Commissione europea da inserire nel verbale del Consiglio (v. allegato III).

ii) il punto 1, lettera c) è così modificato:

"c) Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia) e della Algemene wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali) riguardanti l'obbligo al pagamento di contributi si applicano alle persone di cui alla lettera a) e ai loro familiari. Per quanto riguarda i familiari, i contributi sono versati dalla persona da cui discende il diritto all'assistenza sanitaria, ad eccezione dei familiari del personale militare residenti in un altro Stato membro, i quali li versano direttamente."

5. Dopo il punto "[...] PORTOGALLO", è inserito il punto seguente:

"[...] ROMANIA  
Nulla."

6. I punti "W. SLOVENIA", "X. SLOVACCHIA", "Y. FINLANDIA", "Z. SVEZIA" e "AA. REGNO UNITO " diventano "[...] SLOVENIA", "[...] SLOVACCHIA", "[...] FINLANDIA", "[...] SVEZIA" e "[...] REGNO UNITO".

---

**NOTA ESPLICATIVA**

In relazione alla voce della Repubblica ceca nell'allegato XI, riguardante i "partner registrati", si è convenuto che la questione sia esaminata in dettaglio dalla commissione amministrativa per vagliare l'eventuale necessità di una soluzione orizzontale o di voci aggiuntive di altri Stati membri."

---

**PROGETTO DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NEL VERBALE DEL CONSIGLIO**

**Progetto di dichiarazione del Governo di Malta e della Commissione europea:**

"L'inclusione delle pensioni pagabili ai sensi

- \* della legge sulle forze armate (cap. 220)
- \* della legge sulla polizia (cap. 164)
- \* della legge sulle carceri (cap. 260) e
- \* dell'ordinanza sulle pensioni (cap. 93)

nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 non pregiudica la classificazione di tali regimi ai sensi della legislazione nazionale."